

DELIBERA N. 42/25/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ NEW
POST S.R.L, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL D. LGS.
N. 261/1999, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 3
DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 129/15/CONS
(CONTESTAZIONE N. 11/24/DSP)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 febbraio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito legge n. 689/1981);

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e, in particolare, l'art. 21;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS, del 18 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

3. Valutazione e motivazione della decisione

La violazione, da parte della New Post s.r.l., della normativa vigente in materia di titoli abilitativi risulta *per tabulas* dall'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza. La predetta Società, infatti, per espressa ammissione da parte del rappresentante legale della società, risulta aver offerto servizi postali rientranti nel campo di applicazione del Servizio Universale dal novembre del 2022 al novembre del 2023 in assenza di idoneo titolo abilitativo.

Pertanto, può ritenersi accertata la violazione dell'articolo 5 del d.lgs. n. 261/1999, in combinato disposto, *ratione temporis*, con l'articolo 3 dell'allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali", contestata con atto n. 11/24/DSP, del 15 ottobre 2024.

CONSIDERATO che la disciplina dei titoli abilitativi, nell'ambito del quadro regolamentare europeo e nazionale, è preordinata alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità alle esigenze essenziali degli utenti;

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 5 del d. lgs. n. 261/1999 e dell'articolo 3, dell'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, applicabile *ratione temporis* (ora sostituito dalla delibera n. 388/24/CONS, recante "Nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali") per i servizi postali, intesi quali "servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e distribuzione degli invii postali", è prescritto il rilascio del titolo abilitativo per lo svolgimento anche di una sola delle suddette fasi, a esclusione dell'attività di solo trasporto;

CONSIDERATO che per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 5 del d. lgs. n. 261/1999, in combinato disposto con l'articolo 3 dell'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, (ora delibera n. 388/24/CONS) è prevista l'applicazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del d. lgs. n. 261/1999, di una «sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 150.000,00 (cento cinquantamila/00)»;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A) Gravità della violazione

Il comportamento tenuto dalla Società può ritenersi di entità grave. Nello specifico, sotto il profilo dell'oggettiva rilevanza della condotta, valutata anche alla stregua delle sue concrete modalità di attuazione, la violazione deve essere considerata grave trattandosi di esercizio *sine titulo* dell'attività di operatore postale, tenuto anche conto del valore del bene oggetto della tutela normativa, vale a dire la corrispondenza privata.

B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Anche a seguito della verifica ispettiva da parte della Guardia di Finanza, nessuna attività riparatoria risultata essere stata intrapresa dalla New Post s.r.l., sebbene, secondo quanto dichiarato dal rappresentante legale della Società in sede di verifica ispettiva, l'operatore avrebbe cessato le attività a partire dal mese di novembre del 2023.

C) Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, la società in precedenza non risulta essere stata destinataria di provvedimenti sanzionatori da parte di questa Autorità.

D) Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, va tenuto presente che l'ultimo dato sul fatturato disponibile, relativo all'anno 2020, è pari a euro xxxxxxxxxxxx.

RITENUTO, pertanto, di dovere determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la condotta accertata nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione alla particolare condizione economica dell'agente, pur in considerazione della gravità della condotta;

UDITA la relazione della commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

la violazione da parte della società New Post s.r.l. (P.I. xxxxxxxxxxx), con sede legale in Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dell'articolo 5 del d.lgs. n. 261/1999, in combinato disposto con l'articolo 3 del Regolamento allegato alla delibera n. 129/15/CONS, ora sostituito dalla delibera n. 388/24/CONS;

ORDINA

alla Società New Post s.r.l. (P.I. xxxxxxxxxxx), sede legale in Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

INGIUNGE

alla medesima Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT54O0100003245348010237900, evidenziando nella

causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 42/25/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.42/25/CONS*”.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall’Allegato 1 recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*” in calce all’Allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, come modificato da ultimo dalla delibera n. 286/23/CONS. L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio dell’Autorità.

La presente delibera è notificata alla Parte e pubblicata sul sito *internet* dell’Autorità.

Roma, 18 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella